



T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, Sent., (data ud. 24/04/2024) 24/07/2024, n. 543

CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI > Commissione giudicatrice e procedimento concorsuale **CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI** > Graduatoria

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 610 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da M.M., rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Femia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;

nei confronti

M.C., G.M., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dell'elenco degli ammessi alla prova orale allegato all'avviso (...) del 3.7.2020, della scheda di valutazione della prova scritta della ricorrente, Verbale n. 37 del 27.05.2020 ed elaborati, acquisiti con istanza di accesso agli atti del 07.07.2020 e risposta del 06.08.2020, nonché di ogni provvedimento preordinato, consequenziale e successivo.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15/10/2021,

della graduatoria regionale di merito relativa al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) per i posti messi a concorso nella regione Emilia Romagna in esito alla procedura concorsuale D.D.G.n. 2015 del 20.12.2018 emessa con decreto dell' USR Emilia Romagna n. 438 del 20.7.2021; del decreto emesso dall' USR Emilia Romagna n. 18886 del 10.8.2021 avente ad oggetto: Operazioni finalizzate all' assunzione con l'elenco dei posti vacanti e disponibili; del decreto emesso dall' USR Emilia Romagna n. 19350 del 17.8.2021 avente ad oggetto: Operazioni finalizzate all' assunzione Esiti prima fase e apertura seconda fase con l'indicazione delle nomine e assegnazione della provincia; del decreto emesso dall' USR Emilia Romagna n. 19530 del 20.8.2021 avente ad oggetto: Operazioni finalizzate all' assunzione - esiti assegnazione sede - nonché di ogni provvedimento preordinato, consequenziale e successivo

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2024 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 2.10.2020, munito di istanza cautelare, M.M. impugnava l'elenco degli ammessi alla prova orale inerente al concorso ordinario, per titoli e esami, per l'accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA) presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, di cui al bando pubblicato in data 28.12.2018, nonché la scheda di valutazione della propria prova scritta e gli ulteriori atti in epigrafe meglio indicati.

Premesso di aver superato le prove preselettive ma di non aver superato le prove scritte sostenute il 5 e 6 novembre 2019, la ricorrente formulava, in sintesi, le seguenti censure: "1) Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e disparità di trattamento dei candidati nella correzione e valutazione delle prove scritte, violazione di legge, art. 3 Cost., art. 3 L. n. 241 del 1990"; in relazione ai quesiti formulati, le prove scritte (ottenute tramite accesso agli atti) sarebbero corrette, coerenti e rispettose dei parametri di valutazione, non ci sarebbero stati imprecisioni o errori, per cui la valutazione (non aderente ai criteri stabiliti per la correzione) sarebbe errata e il relativo il punteggio avrebbe dovuto essere superiore, consentendo il superamento della prova; dunque, vi sarebbe eccesso di potere per manifesta irragionevolezza della valutazione resa in merito alle risposte date ai quesiti; a conferma della correttezza delle prove vi sarebbe anche un autorevole parere pro veritate, depositato in giudizio, che accerterebbe l'adeguatezza delle prove medesime, per cui sarebbe necessario disporre una adeguata istruttoria per verificare l'adeguatezza della motivazione a sostegno; "2) Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà nella valutazione e nella difficoltà delle prove in relazione alla funzione messa a concorso, violazione di legge per mancata applicazione del D.P.R. n. 487 del 1994, del D.P.R. n. 272 del 2004 e D.P.R. n. 70 del 2013 e della Direttiva n.3 del 24 aprile 2018 - Linee guida sulle procedure concorsuali - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 134 del 12 giugno 2018"; le prescrizioni del bando sarebbero state applicate dalla Commissione in modo irragionevole, avendo assegnato alla ricorrente un voto molto basso; inoltre, un sistema di valutazione eccessivamente severo comprometterebbe il corretto meccanismo di reclutamento della figura dirigenziale di cui al concorso in oggetto, risultando irragionevolmente sproporzionato; sussisterebbe il vizio di irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà nell'applicazione delle griglie di valutazione fornite dal Comitato tecnico scientifico; l'elaborazione delle griglie di valutazione e dei relativi punteggi sarebbe errata, in quanto il Comitato tecnico scientifico avrebbe dovuto formulare un unico parametro numerico per ciascun giudizio (insufficiente = 0, lacunosa = da 0,5 a 1,5, adeguata = 2, ottima = 2,5) e non due differenti parametri; "3) Eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento tra regioni nella valutazione delle prove scritte, violazione di legge per mancata applicazione del D.P.R. n. 487 del 1994, del D.P.R. n. 272 del 2004 e D.P.R. n. 70 del 2013 e della Direttiva n.3 del 24 aprile 2018 - Linee guida sulle procedure concorsuali - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 134 del 12 giugno 2018"; vi sarebbe disparità di trattamento tra i candidati nelle diverse Regioni, atteso che in Emilia Romagna la percentuale dei candidati che ha superato la prova scritta sarebbe stata molto inferiore a quella di altre Regioni, a dimostrazione della differente misura dei giudizi tra commissioni esaminatrici; "4) Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza nella mancata correzione della seconda prova e nella valutazione teorico pratica dei candidati, violazione di legge per mancata applicazione del D.P.R. n. 487 del 1994, del D.P.R. n. 272 del 2004 e D.P.R. n. 70 del 2013 e della Direttiva n.3 del 24 aprile 2018 - Linee guida sulle procedure concorsuali -Pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 134 del 12 giugno 2018"; l'art. 13 del bando di

concorso -che prevede che possa accedere alla prova teorico -pratica solo chi ha ottenuto 21/30 nella prova scritta- violerebbe la Direttiva n 3 del 24.4.2018 - Linee guida sulle procedure concorsuali.

Per resistere al ricorso si costituiva in giudizio l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Con ordinanza n. 427, assunta alla Camera di Consiglio del 12 novembre 2020, era respinta l'istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati.

In data 15.10.2021, la ricorrente depositava atto per motivi aggiunti, munito di istanza cautelare, con cui impugnava la graduatoria regionale di merito in esito alla procedura in questione per i posti messi a concorso nella regione Emilia Romagna, emessa con decreto n. 438 del 20.7.2021 e i successivi decreti (n. 18886 del 10.8.2021; n. 19350 del 17.8.2021; n. 19530 del 20.8.2021) inerenti le operazioni relative alle assunzioni e assegnazioni dei posti disponibili. La ricorrente, denunciando i vizi di "Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e disparità di trattamento dei candidati nella correzione e valutazione delle prove scritte, violazione di legge, art. 3 Cost., art. 3 L. n. 241 del 1990", sostanzialmente ribadiva le censure di cui al ricorso introduttivo in ordine alla erroneità della valutazione della propria prova scritta - ritenuta immune da carenze - e del conseguente punteggio assegnato; evidenziava, inoltre, che in un caso del tutto analogo, questo Tribunale aveva accolto il ricorso con sentenza n. 603/2021.

Con ordinanza n. 599, assunta alla Camera di Consiglio del 9 dicembre 2021, era nuovamente respinta l'istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati.

Alla Pubblica Udienza del 24 aprile 2024, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.

Il Collegio ritiene di confermare quanto già sommariamente delibato, in ordine alla infondatezza del ricorso come integrato dai motivi aggiunti, in sede cautelare con le due ordinanze - non gravate in appello dalla ricorrente - sopra ricordate.

Pare opportuno, preliminarmente, delineare i principi che regolano la materia per cui è causa.

La giurisprudenza, anche di recente, ha più volte ribadito che "ai fini della contestazione del giudizio negativo di una prova scritta di un concorso, la perizia di parte, così come un parere pro veritate non può essere contrapposta all'attività di valutazione della commissione connotata da discrezionalità tecnica. Valutazioni di tale genere sono sostanzialmente irrilevanti ai fini di confutare il giudizio della commissione, in quanto spetta a quest'ultima la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e, a meno che non ricorra l'ipotesi residuale del macroscopico errore logico, non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo" (Consiglio di 3235, richiama Stato, sez. VII, aprile 2024, n. che Consiglio di Stato, sez. IV, 7 giugno 2021, n. 4331; id., sez. III, 24 maggio 2021, n. 4018; in senso analogo anche Consiglio di Stato, sez. VII, 4 aprile 2024, n. 3070); è, inoltre, consolidato l'orientamento secondo cui "le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, 0 ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile" (Consiglio di Stato, III, 8 2023, 2418, che richiama sez. marzo Consiglio di Stato, sez. III, 23 febbraio 2021, n. 1568) e "il giudizio della Commissione in materia di prove concorsuali comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attenendo alla sfera della discrezionalità tecnica. Pertanto, il sindacato nei confronti degli atti di correzione di tali prove è limitato al riscontro di evidenti errori di fatto e di giudizio da parte della Commissione, che lascino intravedere il manifesto travisamento dei fatti sui quali il giudizio è

stato svolto, oppure la manifesta illogicità o irragionevolezza del compimento di questa attività" Stato, III, 14 settembre 2023, sez. n. 8319, Consiglio di Stato, sez. III, 18 maggio 2023, n. 4962, id., sez. VI, 30 agosto 2018, n. 5117, id., 6 febbraio 2017, n. 492); ne consegue che il giudice non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione, se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della abnormità logica, vizio la cui sostanza non può comunque essere confusa con l'adeguatezza della motivazione (in tal senso Consiglio di Stato n. 3070/2024 cit.; id., sez. IV 18 giugno 2029, n. 4127); in relazione alla sufficienza del voto numerico, è stato assai di recente ribadito che "Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto" (Consiglio di Stato, sez. VII, 9 aprile 2024, n. 3235).

Ebbene, tanto premesso in linea generale, si osserva che il primo motivo di ricorso non può essere condiviso, atteso che con esso la ricorrente sostanzialmente propone il proprio e personale giudizio valutativo - positivo - della prova scritta, sovrapponendolo a quello espresso dalla Commissione concorsuale nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riconosciuto, giudizio che non appare inficiato da alcuna irragionevolezza o manifesta illogicità.

Va ricordato che l'art. 13 del bando di concorso (prescrizione sostanzialmente riprodotta anche dal D.M. n. 863 del 2018 recante le disposizioni concernenti il concorso in questione) disponeva, per quanto qui rileva, quanto segue:

"1. i candidati che hanno presentato istanza di partecipazione (...) sono ammessi, con decreto del competente Direttore dell'USR, da pubblicarsi nel sito internet del MIUR e degli USR competenti, a sostenere le seguenti prove scritte: a. una prova costituita da sei domande a risposta aperta, volta a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'allegato B del decreto ministeriale. b. una prova teorico-pratica, consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto su un argomento di cui all'allegato B del decreto ministeriale. (...).

4. La commissione assegna alle prove scritte di cui al comma 1 un punteggio massimo di 30 punti ciascuna. A ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta di cui al precedente comma 1, lettera a), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 5 che sia multiplo intero di 0,5. Alla prova teorico pratica di cui al precedente comma 1, lettera b), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 30. La commissione procede prioritariamente, per ciascun candidato, alla correzione della prova di cui al comma 1, lettera a). Nel caso in cui il candidato riporti un punteggio nella predetta prova inferiore a 21 punti, non si procede alla correzione della prova teorico-pratica. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove.

5. La griglia di valutazione della prova scritta è predisposta dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 del decreto ministeriale ed è pubblicata sul sito internet del Ministero prima

dell'espletamento della prova scritta".

La griglia di valutazione dei sei quesiti a risposta aperta era formulata nel seguente modo:

-criterio 1: inquadramento normativo; -descrittori: capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito; conoscenza ed uso della normativa di riferimento; -valutazione della prova: insufficiente punti 0; lacunosa punti 0,5-1; adeguata punti 1,5; ottima punti 2;

-criterio 2: sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito; -descrittori: organicità, chiarezza, correttezza logico-formale e compiutezza nella trattazione; -valutazione delle prove: insufficiente punti 0; lacunosa punti 0,5-1-1,5; adeguata punti 2; ottima punti 2,5-3.

La ricorrente, come emerge dalla scheda di valutazione prodotta in giudizio dall'Amministrazione resistente, ha ottenuto il punteggio complessivo di 16/30, non sufficiente (punteggio minimo 21/30) per accedere alla prova teorico-pratica in base alla disciplina sopra ricordata. In particolare, la ricorrente ha ottenuto una valutazione adeguata, in relazione ad entrambi i criteri, solamente con riferimento al quesito n. 2; in relazione ai quesiti 1, 3, 4, le risposte sono risultate lacunose o insufficienti in relazione ad entrambi i criteri di valutazione; in relazione al questo n. 5 la risposta è risultata adeguata solo con riferimento al primo criterio ("inquadramento normativo"), ma lacunosa con riferimento al secondo ("sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito"); in relazione al quesito n. 6 la risposta è stata valutata lacunosa con riferimento al primo criterio e adeguata in relazione al secondo criterio di valutazione.

Come detto, la ricorrente pretende di sostituire il proprio, personale, giudizio a quello espresso dalla Commissione, ritenendo che avrebbe dovuto ottenere un punteggio maggiore, senza però addurre concreti ed evidenti elementi di manifesta illogicità o irragionevolezza che avrebbero inficiato il giudizio della Commissione medesima.

Con riferimento alle modalità di espressione del giudizio, richiamata la giurisprudenza sopra indicata, è stato osservato che laddove il voto numerico sia formulato all'esito di una scomposizione numerica riferita a singoli criteri e il voto complessivo rappresenti la risultante di singoli giudizi, il candidato è posto in grado di comprendere le valutazioni inerenti ai singoli elementi della prova sostenuta, come descritti nella griglia di valutazione, così dovendosi ritenere assolto l'obbligo di motivazione (Consiglio di Stato, sez. II; 13 ottobre 2011, n. 5261).

Il primo motivo va, dunque, disatteso.

Anche il secondo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.

Sotto un primo profilo, non può che richiamarsi quanto sopra esposto in relazione alla personale valutazione delle proprie prove offerta dalla ricorrente.

Infatti, la doglianza con cui si lamenta, nella sostanza, un eccessivo rigore della Commissione nella valutazione delle prove scritte si traduce, ancora una volta, in un personale giudizio sull'operato della Commissione, che evidentemente non può trovar ingresso in questa sede, in mancanza di concreti elementi da cui poter dedurre l'irragionevolezza delle valutazioni espresse.

Quanto alla compromissione del meccanismo di reclutamento dovuto all'eccessivo rigore, si osserva che le procedure concorsuali sono finalizzate al reclutamento dei concorrenti migliori, nell'ambito di una valutazione che necessariamente risulta comparativa.

Sotto distinto profilo, non si rileva alcuna illegittimità, erroneità o irragionevolezza nella predisposizione della griglia di valutazione, che presentava, in relazione ai due criteri indicati, un differente parametro numerico di valutazione rispetto al giudizio sintetico, ben potendo la diversità dei criteri determinare, nell'ambito di scelte discrezionali dell'Amministrazione, l'attribuzione di punteggi differenti in relazione ad un giudizio sintetico di lacunosità o adeguatezza.

In altre parole, non appare costituire elemento pregiudizievole -né è dato comprendere in che termini

ciò avrebbe leso la ricorrente- che in relazione al primo criterio siano stati previsti per la prova lacunosa punti 0,5-1, per quella adeguata punti 1,5 e per quella ottima punti 2, mentre, in relazione al secondo criterio, diversamente, siano stati previsti punti 0,5-1-1,5 per la prova lacunosa, punti 2 per quella adeguata e punti 2,5-3 per quella ottima.

Infine anche il terzo e il quarto motivo di ricorso non sono fondati.

In relazione al terzo motivo, si osserva che l'eventuale diversità, tra varie regioni, della percentuale di candidati che hanno superato la prova scritta non integra, di per sé sola, una disparità di trattamento.

Proprio in relazione alla procedura di cui al D.M. n. 863 del 2018, è stato, invero, rilevato che "l'ambito spaziale nel quale deve essere verificato il rispetto del paritario trattamento degli aspiranti concorrenti non può essere considerato quello nazionale, ma deve essere considerato quello relativo alla singola graduatoria. Non si possono individuare una parità di posizioni tra candidati espletanti la prova concorsuale in sedi differenti, posto che in un concorso che si svolge localmente il principio di paritario trattamento tra i concorrenti ha come suo perimetro l'ambito locale" (TAR Lazio, Roma, sez. III, 24 maggio 2021, n. 6105).

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta che l'art. 13 del Bando, che dispone che l'accesso alla prova teorico -pratica è consentita solo per chi ha ottenuto 21/30 nella prova scritta- violerebbe la Direttiva n 3 del 24.4.2018 - Linee guida sulle procedure concorsuali, dalla ricorrente stessa riportata in ricorso e secondo cui "Le materie delle prove di esame devono ragionevolmente corrispondere al profilo messo a concorso e alle competenze dei relativi uffici. Le prove possono essere teoriche o pratiche, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Le une e le altre, peraltro, devono essere costruite su tracce o quesiti di tipo problematico. Infatti, le procedure concorsuali devono essere indirizzate a verificare le capacità dei candidati di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici, di ordine teorico o pratico, prevedendo ad esempio prove volte alla soluzione di casi concreti o alla predisposizione di documenti quali atti amministrativi, circolari e similari. Prove concorsuali eccessivamente scolastiche o nozionistiche non consentono di valutare al meglio le attitudini del candidato. Ciò vale anche per le procedure volte a selezionare funzionari chiamati a svolgere compiti di tipo tecnico o giuridico che devono essere improntate a valutare, oltre che le conoscenze, anche le capacità applicative. La prova teorica non consiste solo nella verifica della conoscenza, ma anche nella capacità di fare collegamenti tra le conoscenze nelle varie materie, di contestualizzarle, di utilizzare le conoscenze per risolvere problemi. La prova teorica di diritto amministrativo, per esempio, serve a verificare non solo la conoscenza delle nozioni generali, ma anche la capacità di individuare quali di esse siano rilevanti nei diversi contesti. Di conseguenza, la prova teorica non deve necessariamente essere un tema (su un argomento generale o sull'applicazione di una nozione generale a un settore specifico), potendo ben essere, per esempio, una composizione a partire da uno o più documenti forniti al candidato. Similmente, le prove pratiche implicano comunque la verifica delle conoscenze del candidato, ma si distinguono dalle prove teoriche perché corrispondono a situazioni nelle quali il candidato si troverà, nello svolgimento delle sue funzioni, nel caso in cui vincesse il concorso. Tra le prove pratiche si possono ipotizzare, in relazione alla materia e al profilo, la redazione di note, di pareri, di atti, di grafici, la soluzione di problemi di calcolo o progettazione, la sintesi di documenti forniti al candidato. Anche la prova orale deve essere volta a verificare non solo le conoscenze, ma anche le capacità del candidato, come la capacità di contestualizzare le proprie conoscenze, di sostenere una tesi, di rispondere alle obiezioni, di mediare tra diverse posizioni".

Ebbene, dalla previsione riportata in ricorso non emerge alcun divieto a carico dell'Amministrazione procedente di prevedere, nell'ambito della propria discrezionalità, che possano accedere alla prova teorico -pratica solo i candidati che abbiano ottenuto 21/30 nella precedente prova scritta, previsione che risponde ad un evidente finalità di economia procedimentale.

In definitiva, anche tale ultima censura è infondata.

In conclusione, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è infondato e va, dunque, respinto.

Sussistono giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Conclusione

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Carpentieri, Presidente

Mara Bertagnolli, Consigliere

Alessio Falferi, Consigliere, Estensore